Legge regionale 22 dicembre 1971, n. 64 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione di contributi previsti dalla legge regionale 18 agosto 1966, n. 22 << Recupero sociale dei minorati psichici e fisici >> e rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1966, n. 30 << Provvedimenti a favore dei Centri per malattie sociali >>.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

1 Legge abrogata da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Art. 1

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.